

Numero 5868 del Repertorio.
Numero 4762 della Raccolta.

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitré, il giorno ventinove, del mese di novembre, nel Comune di Mondovì, nella sala conferenze "Luigi Scimè" al piano terreno dell'edificio sito in corso Statuto civico numero 11/D, alle ore diciotto e minuti sette;
- 29 novembre 2023 -

innanzi a me, dottor FILIPPO PIETRO FESSIA, Notaio alla residenza di Fossano, iscritto al Collegio notarile dei Distretti riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;

E' PRESENTE IL SIGNOR:

. **ODENATO Michele**, nato a Ceva (CN) il 17 dicembre 1977, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società consortile costituita in Italia e regolata dalla legge italiana:

**"SOCIETA' MONREGALESE AMBIENTE - SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA"**

siglabile, ove consentito, in

"S.M.A. Soc. Consortile S.R.L."

. con sede in Mondovì (CN), piazza Santa Maria Maggiore civico numero 10,
. capitale sociale pari ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato,
. iscritta nel Registro delle Imprese di Cuneo al numero d'iscrizione - codice fiscale: 03791600046;
. iscritta al R.E.A. tenuto presso la C.C.I.A.A. di Cuneo al numero: 316870;
. partita I.V.A.: 03791600046;
. indirizzo P.E.C.: sma.cn@legalmail.it;

al presente atto legittimato in forza di legge e del vigente statuto sociale.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi dichiara che è stata, in questo luogo, giorno ed ora, convocata - giusta comunicazione inviata, in data 21 novembre 2023, mediante posta elettronica certificata a tutti i consorziati, all'organo amministrativo ed all'organo di controllo - l'assemblea dei consorziati, per discutere e deliberare in sede straordinaria sugli argomenti di cui al seguito ed invita me Notaio a redigere il verbale dell'assemblea stessa, qui riunita in prima convocazione.

Al che io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo

REGISTRATO A CUNEO IL 05/12/2023 Numero: 23807, Serie: 1T
--

DEPOSITATO NEL REGISTRO DELLE IMPRESSE DI CUNEO IN DATA 7 DICEMBRE 2023

14 del vigente statuto consortile, il costituito signor ODENATO Michele, il quale

CONSTATATO:

= che sul totale di 87 (ottantasette) soci consorziati, ne sono presenti, in proprio e per deleghe acquisite agli atti, numero 30 (trenta), portatori del 69,60344% (sessantanove virgola sessantamilatrecentoquarantaquattro per cento) del capitale sociale, costituenti oltre la maggioranza delle quote di partecipazione societaria, e, precisamente, rappresentanti la maggioranza qualificata dei tre quinti delle quote di partecipazione dell'intero capitale sociale, per come risulta dal foglio presenze che al presente verbale si allega sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, con dispensa dal darne lettura;

= che per l'organo amministrativo sono presenti:

. il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor ODENATO Michele, sopra generalizzato;

. il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, signora DANIELLO Romana Caterina Assunta, nata a Mondovì (CN) il 15 maggio 1968, C.F.: DNL RNC 68E55 F351A;

= che per l'organo amministrativo hanno giustificato la propria assenza:

. il Consigliere di Amministrazione, signor ROSSETTO Giuseppe, nato ad Alba (CN) il 4 aprile 1962, C.F.: RSS GPP 62D04 A124C;

. il Consigliere di Amministrazione, signor BERSANETTI Fulvio, nato a Savigliano (CN) il 22 luglio 1985, C.F.: BRS FLV 85L22 I470P;

. il Consigliere di Amministrazione, signora VALLETTI Isabella, nata a Mondovì (CN) il 20 luglio 1971, C.F.: VLL SLL 71L60 F351A;

= che per l'organo di controllo è presente il Sindaco Unico, signor ROBALDO Daniele, nato a Mondovì (CN) il 12 luglio 1964, C.F.: RBL DNL 64L12 F351P;

= che è stata effettuata dal Presidente la verifica della regolarità della costituzione della presente assemblea;

= che è stata accertata dal Presidente l'identità dei presenti e la legittimazione all'intervento in assemblea di ciascuno di essi;

= che tutti gli intervenuti si dichiarano pienamente edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno, accettandone la discussione e rinunciando ad ogni contraria eccezione,

DICHIARA

validamente costituita la predetta assemblea, idonea a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale dell'Assemblea della SMA SC svoltasi in data 26/04/2023.
2. Modifica statuto S.M.A.
3. Approvazione regolamento per il controllo analogo

congiunto e deliberazioni conseguenti.

4. Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente rammenta ai presenti quanto deliberato nel corso della seduta dell'assemblea ordinaria, tenutasi in data 26 aprile 2023, il cui verbale è stato precedentemente portato a conoscenza di tutti i consorziati affinché potessero prenderne atto.

Passando quindi direttamente alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente richiama quanto già noto all'assemblea, ovvero che si palesa l'opportunità di

- modificare l'oggetto sociale, ampliando la tipologia di attività svolte dalla società consortile, nonché
- modificare la disciplina statutaria sul c.d. "controllo analogo",

conformandosi ad un modello di società "in house providing", con conseguente apporto di alcune variazioni ed integrazioni al vigente dettato statutario ed in particolare:

- . all'articolo 4 relativo all'oggetto sociale;
- . all'articolo 6 relativo al capitale sociale, il quale comunque non patirebbe alcuna modifica nel suo ammontare;
- . all'articolo 14 relativo al funzionamento dell'assemblea;
- . all'articolo 15 relativo all'organo amministrativo;
- . all'articolo 16 relativo alle competenze dell'organo amministrativo;
- . all'articolo 19 relativo al controllo analogo.

Quindi il Presidente illustra nel dettaglio il contenuto delle modifiche e del nuovo testo dei predetti articoli quale risulterebbe qualora l'assemblea accogliesse le proposte.

Passando quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti il regolamento consortile per il controllo analogo congiunto, peraltro già precedentemente portato a conoscenza di tutti i consorziati e dagli stessi condiviso, il quale disciplina le modalità ed i poteri del controllo analogo congiunto, come peraltro previsto dall'articolo 19 dello statuto consortile. In ordine al suddetto regolamento, il Presidente inoltre precisa che è stato aggiornato l'elenco dei Comuni del "Raggruppamento Cebano - Val Tanaro" a fronte dell'eliminazione dal medesimo dei Comuni di Igliano e Paroldo, che sono stati ricompresi nel "Raggruppamento Alta Langa".

Il signor ROBALDO Daniele esprime, per quanto utile, parere favorevole in ordine alle assunte deliberazioni.

Nessuno chiede riportarsi a verbale il sunto del proprio intervento.

Esaurita la discussione, il Presidente pone in votazione le proposte di deliberazione delle quali farà dare lettura da me Notaio nel testo risultante dalla presente verbalizzazione.

Il Presidente ricorda che la votazione sarà per alzata di mano, tanto per quanto concerne il punto a) tanto per quanto riguarda i punti b) et c) di cui infra, punti a), b) et c), votati separatamente tra di loro.

Si procede quindi a votazione sulla seguente

DELIBERAZIONE

L'assemblea,

. udita la relazione del Presidente;
. presa integrale conoscenza del testo modificato dello statuto consortile e del testo del regolamento consortile per il controllo analogo congiunto, di cui alla sovrastante parte narrativa;

delibera:

a) di prendere atto del contenuto del verbale dell'assemblea ordinaria, tenutasi in data 26 aprile 2023, confermandolo;
b) di approvare il nuovo statuto consortile come infra allegato, in particolare modificando il contenuto degli articoli 4, 6, 14, 15, 16 et 19, secondo il seguente tenore letterale:

"ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

La società consortile ha per oggetto:

a) la gestione dei cespiti immobiliari strumentali e/o comunque afferenti al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, degli assimilabili agli urbani e dei rifiuti speciali, come indicati nell'atto di scissione parziale da A.C.E.M. e identificati dal relativo progetto approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'A.C.E.M. numero 73 del 27 giugno 2018;

b) la gestione dei contratti di servizio relativi ai cespiti immobiliari indicati sub a);

c) la gestione del servizio di igiene urbana ed ambientale, e quindi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'esercizio delle seguenti attività:

- la raccolta, il trasporto, l'intermediazione e la commercializzazione dei rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa la raccolta differenziata dei medesimi, nonché la pulizia delle aree pubbliche;

- il lavaggio fontane e lo spurgo dei pozzetti stradali;

- la pulizia dei muri da manifesti ed iscrizioni abusive;

- la disinfezione, la disinfestazione, la derattizzazione e la dezanzarizzazione;

- il taglio dell'erba e la raccolta delle foglie in aree pubbliche e di uso pubblico, la gestione del verde, dell'arredo urbano e dei servizi cimiteriali;

- lo svolgimento di servizi di pulizia e servizi igienici pubblici anche automatizzati;

d) la gestione del servizio neve.

La società consortile ha, inoltre, per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, della gestione di

servizi ambientali e, quindi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) costruzione e gestione anche per conto di terzi di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento, valorizzazione, stabilizzazione, compostaggio, incenerimento, termovalorizzazione e smaltimento dei rifiuti, discariche e centri di raccolta compresi;
- b) la bonifica delle aree da sostanze contaminanti.

Il perseguimento dell'oggetto sociale deve essere ispirato a criteri di economicità, tenuto conto delle linee generali programmatiche tracciate dagli enti pubblici partecipanti per il settore specifico.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società potrà altresì svolgere l'attività di committenza ed i compiti relativi all'esecuzione dei contratti in corso con i gestori dei servizi all'utenza sul territorio dei Comuni consorziati, rientrando nell'attività di committenza anche la vendita dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata.

Essa potrà, inoltre, assumere partecipazioni, anche azionarie, in altre società, o imprese che abbiano oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, stipulare mutui, concedere garanzie, anche ipotecarie, avalli e fidejussioni a favore e nell'interesse dei soci consorziati e di terzi, escluso comunque l'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti e delle attività affidate dagli Enti pubblici soci, salvo che, pur essendo rivolto a finalità diverse, permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società medesima.";

"ART. 6 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

Il capitale sociale è diviso in quote ai sensi di legge.

Ai sensi delle norme di legge riguardanti le società rispondenti al modello in house providing, la quota del capitale pubblico detenuto sia direttamente che indirettamente non potrà mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società, salvo partecipazioni del capitale privato prescritte da norme di legge.

E' inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di quote e di diritti di opzione idoneo a far venir meno l'esclusività del capitale pubblico.

Il possesso delle quote di partecipazione comporta la piena adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese

dall'Assemblea dei soci.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione, il conferimento deve essere eseguito in denaro.";

"ART. 14 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti dalle deliberazioni stesse.

L'Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Essa è presieduta dallo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente, o dal più anziano, per età anagrafica, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata anche a richiesta di soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) delle quote di partecipazione.

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede della società o in luogo diverso, purchè in territorio italiano con avviso trasmesso ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Gli atti sono messi a disposizione dei soci presso la sede, contestualmente alla convocazione dell'Assemblea, salvo diverse disposizioni di legge.

L'avviso di convocazione deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. La convocazione dell'Assemblea deve avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi mezzo idoneo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di soci che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di partecipazione societaria; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla data della prima adunanza, è validamente costituita con la presenza di soci che rappresentino almeno un terzo delle quote.

Per deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto ed all'approvazione dei Regolamenti Consortili, l'Assemblea, anche in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza qualificata dei tre quinti delle quote di partecipazione dell'intero capitale.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne

redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.";

"ART. 15 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società può essere amministrata, su decisione dell'Assemblea dei soci:

- da un organo amministrativo pluripersonale di natura collegiale (Consiglio di Amministrazione), ricorrendone i requisiti di cui alle vigenti normative, composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente dello stesso;
- da un Amministratore Unico.

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti nel tempo, gli amministratori possono anche non essere amministratori di Comuni soci.

L'organo amministrativo resta in carica, ed è rieleggibile, per il periodo stabilito all'atto della nomina, non superiore a tre esercizi. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, ad eccezione di quelli che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea, la rappresentanza della stessa ed il libero uso della firma sociale.

I componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, e soggiacciono ai limiti di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175. Gli amministratori devono avere una comprovata competenza in campo gestionale e amministrativo per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti pubblici, aziende speciali, società a partecipazione pubblica o privata o mista.

Gli amministratori non devono incorrere in cause di inconfiribilità o incompatibilità previste dalle normative di tempo in tempo vigenti. Non possono assumere la carica di amministratore i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico soci o comunque controllanti o vigilanti. I componenti dell'organo gestorio devono comunque possedere i requisiti di onorabilità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono nominati dall'Assemblea, tenuto conto degli indirizzi formulati dal Comitato di controllo e coordinamento previsto dal Regolamento Consortile per il controllo analogo, se istituito.

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio

di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 9 lettera b) del Decreto Legislativo numero 175/2016 e successive modifiche e integrazioni, la carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente, quale individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

In ogni caso, l'Assemblea assicura che almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione appartenga al genere meno rappresentato, in conformità alla normativa vigente.

Alla cessazione dalla carica di alcuno degli amministratori per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, la sostituzione avviene secondo le norme stabilite per le società per azioni in quanto applicabili; l'amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina.

Se nel corso dell'esercizio per dimissioni o altre cause, vengono a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione, e gli amministratori rimasti in carica devono attivare la procedura per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 numero 175 è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Costituisce giusta causa di revoca degli amministratori il mancato rispetto degli indirizzi impartiti, secondo le norme del Regolamento previsto dall'articolo 19, comma 2, dal Comitato di controllo e coordinamento per l'esercizio del controllo analogo.";

"ART. 16 - COMPETENZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri di gestione della società e ha, quindi, la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai soci e nel rispetto degli indirizzi e degli obbiettivi fissati dal Comitato di Controllo e Coordinamento nominato secondo quanto previsto dal regolamento di cui al successivo articolo 19.

In via esemplificativa e non esaustiva rientrano nelle competenze del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico:

a) le tariffe e i prezzi relativi ai servizi; nonché la predisposizione del piano annuale economico finanziario e

del programma annuale degli investimenti, derivanti dal budget annuale;

b) i contratti, le convenzioni e gli accordi, comprese le operazioni immobiliari, l'assunzione di finanziamenti e la concessione a terzi di garanzie reali o personali;

c) la nomina del Direttore Generale e/o Amministratore delegato, identificandone i poteri, nonché la definizione e l'eventuale risoluzione del suo rapporto di lavoro;

d) l'organizzazione interna e il recepimento degli accordi sindacali aziendali;

e) le assunzioni, i licenziamenti e lo stato giuridico ed economico del personale;

f) i regolamenti, che ritiene necessari adottare per il buon funzionamento della società e gli adeguamenti del presente Statuto alle disposizioni normative, tranne quelli demandati all'Assemblea per normativa o disposizione statutaria;

g) la predisposizione entro il 31 maggio ed entro il 30 settembre di ciascun anno, di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo numero 175/2016 e l'informativa all'Assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario di cui alla successiva lettera h). Qualora dagli anzidetti programmi emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, il Consiglio di Amministrazione adotta, senza indugio, ed ai sensi dell'articolo 14 dello stesso Decreto Legislativo numero 175/2016, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause attraverso un idoneo piano di risanamento;

h) la relazione annuale sul governo societario di cui all'articolo 6, comma 4, del Decreto Legislativo numero 175/2016 che trasmette all'Assemblea per l'esame e approvazione;

i) la proposta all'Assemblea dell'eventuale proroga, o dell'eventuale scioglimento o della messa in liquidazione della società consortile.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione operativa della società, con facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione, ritenuti necessari o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti, tuttavia, delle competenze riservate dalla legge e dal presente Statuto all'Assemblea.

Restano fermi i diritti di controllo spettanti ai soci ai sensi di legge; in particolare, ciascun socio ha comunque il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo

svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

La rappresentanza legale della società, di fronte a terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, che potrà compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Il Vice Presidente ha la rappresentanza legale della società in caso di assenza o di impedimento del Presidente.

L'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, se nominati, possono, in sede di nomina, ricevere il potere di rappresentare legalmente la società, nell'ambito dei poteri delegati.";

"ART. 19 - CONTROLLO ANALOGO

Il potere di controllo da parte dei soci viene esercitato secondo la disciplina del controllo analogo contenuta nell'apposito Regolamento Consortile approvato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 13, lett. e).

Fermi restando i poteri di controllo stabiliti dalla vigente normativa in materia e dal Regolamento Consortile previsto dal comma 1, i soci hanno sempre diritto di ottenere, anche al di fuori dell'Assemblea, notizie sullo svolgimento degli affari sociali, sulla gestione e sull'andamento della società e di consultare tutti i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione e hanno diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività sociale.".

Il Presidente mi consegna quindi una versione del testo dello statuto consortile aggiornato alle modifiche giuste apportate, che viene allegato sotto la lettera "B" al presente verbale, con dispensa dal darne lettura;

c) di prendere atto del contenuto del regolamento consortile per il controllo analogo congiunto, peraltro già precedentemente portato a conoscenza di tutti i consorziati e dagli stessi condiviso, approvandolo in ogni sua parte, e che viene conservato agli atti della società.

Il Presidente accerta il risultato della votazione come segue:

= in ordine al suddetto punto a):

. presenti, votanti e favorevoli: la totalità dei soci intervenuti in assemblea (ad eccezione dei Comuni di Carrù e di Vicoforte), integranti il quorum deliberativo, e con voto espresso mediante alzata di mano;

. contrari: nessuno;

. astenuti: il Comune di Carrù (portatore del 4,73047% (quattro virgola settantatremilaquarantasette per cento) del capitale sociale) ed il Comune di Vicoforte (portatore del 3,29496% (tre virgola ventinovemilaquattrocentonovantasei per cento) del capitale sociale), e con voto espresso mediante alzata di mano;

= in ordine al suddetto punto b), ribadendo che tutte le proposte di modifica dell'articolato statutario vengono votate unitariamente:

. presenti, votanti e favorevoli: la totalità dei soci intervenuti in assemblea, integranti il quorum deliberativo, e con voto espresso mediante alzata di mano;

. contrari: nessuno;

. astenuti: nessuno;

= in ordine al suddetto punto c):

. presenti, votanti e favorevoli: la totalità dei soci intervenuti in assemblea, integranti il quorum deliberativo, e con voto espresso mediante alzata di mano;

. contrari: nessuno;

. astenuti: nessuno;

e proclama alle ore diciotto e minuti trenta il risultato della votazione, dichiarando che le sovrastanti deliberazioni sono approvate.

. Con le stesse modalità di cui sopra, l'assemblea prende atto che:

. viene conferito mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in quanto riconosciuto investito dei necessari poteri, comprendente l'autorizzazione ad apportare alle deliberazioni assunte tutte quelle modificazioni, scissioni od aggiunte che si rendessero occorrenti al fine - se richiesto - del perfezionamento del procedimento di iscrizione, nei limiti del necessario adeguamento a norme imperative.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, e più nessuno chiedendo la parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore diciotto e minuti trentadue.

TERMINE DELLA VERBALIZZAZIONE

Mi dichiara il componente che il presente verbale è stato redatto con le modalità e nei termini di cui all'articolo 2375 del Codice Civile, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione ad esso conseguenti, sulla base della documentazione acquisita in occasione dello svolgimento dell'assemblea.

Le spese ed imposte di questo atto e delle dipendenti formalità si dichiarano a carico della società.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente verbale, del quale ho data lettura alla parte costituita, la quale, da me interrogata, dichiara di riconoscerlo conforme all'espressami volontà e, pertanto, lo sottoscrive per conferma, in fine ed in margine come per legge, unitamente a me Notaio, essendo le ore diciotto e minuti quarantotto.

Questo atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, consta di sei fogli, per ventidue pagine intere e quanto della ventitreesima fino a qui.

All'originale firmato:

Michele ODENATO;

Filippo Pietro FESSIA Notaio.

COMUNE	QUOTE GARIBOLDI SOMME	PRESIDENZA P/A	QUOTE ASS. 11		RAPPRESENTANTE SINDACO / DELEGATO
			PRESES 69,60344%	ASS. 11 30,39656%	
ALBALETTO TORRE	0,26758	A		0,26758	
ALTO	0,12487	A		0,12487	
ARCUELIO	0,21092	A		0,21092	
BACINASSO	1,09133	A		1,09133	CLERICO MATTIA - Assessore - Delega
BASISA M.VI'	0,69572	P		0,69572	
BATTIOLLO	0,23820	A		0,23820	
BREVEDERE LANGHE	0,38616	A		0,38616	
BREVEDERE LANGHE	0,49320	A		0,49320	
BERGOLIO	0,06926	A		0,06926	
BONVICINO	0,11123	A		0,11123	
BORGOMALE	0,40295	A		0,40295	
BORSIA	0,19203	A		0,19203	
ROSSIOLASCO	0,71481	P		0,71481	SINDACO
BRIGLIA	0,35048	A		0,35048	
BRIGA ALTA	0,04302	A		0,04302	
CAMERANA	0,69047	A		0,69047	
CAPRALUNA	0,11018	A		0,11018	MANCINI SIMONA - Assessore - Delega
CARRU	4,73047	P		4,73047	
CASTELLETO UZZONE	0,36098	A		0,36098	
CASTELLINO TANARO	0,34104	A		0,34104	
CASTENUOVO CEVA	0,12802	A		0,12802	
CASTINO	0,52258	A		0,52258	
CERRETTO LANGHE	0,44904	A		0,44904	
CEVA	6,08946	P		6,08946	MINAZZO ANDREA - Assessore - Delega
CIGLIE	0,19938	P		0,19938	SINDACO
CISSONE	0,09024	A		0,09024	
CLAVENNA	0,90349	P		0,90349	SINDACO
CORTEMILLA	2,48485	P		2,48485	Vice Sindaco - Delega
CRAVANZANA	0,43443	A		0,43443	
DOGLIANI	5,06312	A		5,06312	
FARIGLIANO	1,82772	P		1,82772	SINDACO
FARIGLIANO	0,35048	P		0,35048	SOBRERO CARLO - Consigliere - Delega
FRABOSSA SOPRANA	0,83528	P		0,83528	BRUNO VINCENZO - Consigliere - Delega
FRABOSSA SOTTANA	1,70938	P		1,70938	DELEGATO
GARESSIO	3,51428	A		3,51428	
GORESSINO	0,32215	A		0,32215	
GOTTARCCA	0,17524	P		0,17524	SINDACO
IGLIANO	0,08395	A		0,08395	
LEQUIO BERRIA	0,52573	P		0,52573	COMMISSARIO
LEQUIO TANARO	0,83528	P		0,83528	ASSESSORE DELEGATO
LEGGNO	0,86546	P		0,86546	SINDACO
LENICE	0,25394	A		0,25394	
LISSO	0,22246	A		0,22246	
MAGLIANO ALPI	2,37888	P		2,37888	SINDACO
MARAGLIA	0,27073	A		0,27073	
MONBARCARO	0,28333	A		0,28333	PEGOLLO SERGIO - Consigliere - Delega
MONBARCARO	0,54480	P		0,54480	
MONASTERIO DI VASCO	1,38514	P		1,38514	SINDACO
MONASTERIO CASOTTO	0,09989	A		0,09989	
MONDOVI'	23,82556	P		23,82556	CAMPORA GABRIELE - Vice Sindaco - Delega
MONSIGLIO	0,69617	A		0,69617	
MONTALDO M.VI'	0,61072	P		0,61072	MAGNALDI NORINA - Consigliere - Delega
MONTEBEMOLO	0,32425	A		0,32425	
MURAZANO	0,91713	A		0,91713	
NIELLA BEBEO	0,40715	A		0,40715	
NIELLA TANARO	1,11126	A		1,11126	
NICETTO	0,45962	A		0,45962	
ORMEA	1,75766	A		1,75766	
PAMPARATO	0,32950	A		0,32950	
PANCIOLO	0,22878	A		0,22878	
PERLETO	0,31900	P		0,31900	SINDACO
PERLO	0,12592	A		0,12592	
PEZZOLO VALE UZZONE	0,37252	A		0,37252	
PROZO	1,06299	P		1,06299	SINDACO
PRERO	0,53307	A		0,53307	
PRIOIA	0,75029	A		0,75029	
PRINETTO	0,50604	A		0,50604	
ROSCIO	0,09024	A		0,09024	
ROURENTI	0,55301	A		0,55301	

ROCCA DIGLIE	0,15321	P	0,15321			SINDACO
ROCCA DE BALDI	1,77340	P	1,77340			SINDACO
ROCCAFORTE M.VI	2,20154	P	2,20154			BOTTERO PAOLA - Assessore - Delega
ROCCOPIETA BELBO	0,18364	P	0,18364			SINDACO
SALE DELLE LANGHE	0,53412	A		0,53412		
SALE S.GIOVANNI	0,19308	A		0,19308		
SAUCETO	1,41453	A		1,41453		
SAN BENEDETTO BELBO	0,20357	A		0,20357		
SAN MICHELE M.VI	2,14802	P	2,14802			SINDACO
SCAGNENO	0,21407	A		0,21407		
SERRAVALLE LANGHE	0,34524	A		0,34524		
SOMANO	0,39721	A		0,39721		
TORRE BORMIDA	0,20892	A		0,20892		
TORRE M.VI	0,52256	P	0,52256			SINDACO
TORRESINA	0,06191	A		0,06191		
VICIGORIE	3,29466	P	3,29466			SINDACO
VILLANOVA M.VI	6,17228	P	6,17228			Vicesindaco - Delega
VIGOLA	0,42814	A		0,42814		
TOTALE	100,00000		69,60344	30,39656	100,00	

Totale (p + a)

Totale (p + b)

Nota per Motivazione
 Municipalità, 28 novembre 2023.

M. G. G. G.

[Signature]



SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata

"SOCIETA' MONREGALESE AMBIENTE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

in sigla

"S.M.A. Soc. Consortile S.R.L."

Ai sensi dell'articolo 2615 ter del Codice Civile e a seguito della scissione parziale dell'Azienda Consortile Ecologica Monregalese (A.C.E.M.) avente sede in via Case Rosse numero 1 - Ceva (CN), ai sensi dell'articolo 2506 del Codice Civile.

ART. 2 - SEDE

La società ha sede legale in Mondovì, all'indirizzo che sarà indicato nel Registro delle Imprese per gli effetti dell'articolo 111 ter delle disposizioni attuative del Codice Civile.

La società ha facoltà, qualora ne ravvisi la necessità, di istituire sedi amministrative e/o operative.

Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la società, s'intende eletto ove risultante dal Registro Imprese.

ART. 3 - DURATA

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2060 (trentuno dicembre duemilasesanta).

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

La società consortile ha per oggetto:

- a) la gestione dei cespiti immobiliari strumentali e/o comunque afferenti al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, degli assimilabili agli urbani e dei rifiuti speciali, come indicati nell'atto di scissione parziale da A.C.E.M. e identificati dal relativo progetto approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'A.C.E.M. numero 73 del 27 giugno 2018;
- b) la gestione dei contratti di servizio relativi ai cespiti immobiliari indicati sub a);
- c) la gestione del servizio di igiene urbana ed ambientale, e quindi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'esercizio delle seguenti attività:
 - la raccolta, il trasporto, l'intermediazione e la commercializzazione dei rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa la raccolta differenziata dei medesimi, nonché la pulizia delle aree pubbliche;
 - il lavaggio fontane e lo spurgo dei pozzetti stradali;
 - la pulizia dei muri da manifesti ed iscrizioni abusive;
 - la disinfezione, la disinfestazione, la derattizzazione e



Handwritten signatures and notes in the left margin, including a large signature that appears to be 'Pietro' and another below it.

Handwritten signature 'Michel' at the bottom left.

- la dezanzarizzazione; _____
- il taglio dell'erba e la raccolta delle foglie in aree pubbliche e di uso pubblico, la gestione del verde, dell'arredo urbano e dei servizi cimiteriali; _____
 - lo svolgimento di servizi di pulizia e servizi igienici pubblici anche automatizzati; _____
 - d) la gestione del servizio neve. _____

La società consortile ha, inoltre, per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, della gestione di servizi ambientali e, quindi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: _____

- a) costruzione e gestione anche per conto di terzi di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento, valorizzazione, stabilizzazione, compostaggio, incenerimento, termovalorizzazione e smaltimento dei rifiuti, discariche e centri di raccolta compresi; _____
- b) la bonifica delle aree da sostanze contaminanti. _____

Il perseguimento dell'oggetto sociale deve essere ispirato a criteri di economicità, tenuto conto delle linee generali programmatiche tracciate dagli enti pubblici partecipanti per il settore specifico. _____

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. _____

La società potrà altresì svolgere l'attività di committenza ed i compiti relativi all'esecuzione dei contratti in corso con i gestori dei servizi all'utenza sul territorio dei Comuni consorziati, rientrando nell'attività di committenza anche la vendita dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata. _____

Essa potrà, inoltre, assumere partecipazioni, anche azionarie, in altre società, o imprese che abbiano oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, stipulare mutui, concedere garanzie, anche ipotecarie, avalli e fidejussioni a favore e nell'interesse dei soci consorziati e di terzi, escluso comunque l'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa. _____

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti e delle attività affidate dagli Enti pubblici soci, salvo che, pur essendo rivolto a finalità diverse, permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società medesima. —

TITOLO II

SOCI CONSORZIATI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

ART. 5 - SOCI

Possono essere soci gli Enti pubblici locali così come individuati dall'articolo 2, comma primo, del Decreto Legislativo numero 267/2000, o soggetti qualificati come

organismi di diritto pubblico.

Le domande di ammissione dovranno essere indirizzate al Consiglio di Amministrazione che, dopo aver verificato che ricorrano i requisiti di cui al comma che precede, provvederà a sottoporla per l'approvazione all'Assemblea, che ne definirà anche le modalità attuative.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 6 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

Il capitale sociale è diviso in quote ai sensi di legge.

Ai sensi delle norme di legge riguardanti le società rispondenti al modello in house providing, la quota del capitale pubblico detenuto sia direttamente che indirettamente non potrà mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società, salvo partecipazioni del capitale privato prescritte da norme di legge.

E' inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di quote e di diritti di opzione idoneo a far venir meno l'esclusività del capitale pubblico.

Il possesso delle quote di partecipazione comporta la piena adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea dei soci.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione, il conferimento deve essere eseguito in denaro.

ART. 7 - RECESSO

Il socio consorziato può recedere dalla società nei casi previsti dall'articolo 2473 del Codice Civile e dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite trasmissione a mezzo P.E.C., entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

ART. 8 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'Assemblea potrà deliberare l'esclusione nei confronti del socio consorziato che:

a) non ottemperò alle disposizioni dell'Atto Costitutivo, del presente Statuto, dei Regolamenti consortili e, in

genere, delle deliberazioni adottate dagli organi consortili, quando l'inadempimento sia di particolare gravità;

b) compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della società.

Il socio consorziato non ha diritto di voto nella delibera che riguarda la sua esclusione. La delibera di esclusione sarà assunta con la maggioranza del capitale detenuto dai rimanenti soci.

Modalità ed effetti dell'esclusione sono regolati dalla legge.

ART. 9 - PRESTAZIONI DELLA SOCIETA'

Tipologia, modalità e condizioni delle prestazioni e dei servizi della società rese ai soci e a terzi, nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 4, sono definite nei Regolamenti Consortili predisposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea, ove di competenza.

ART. 10 - PARTECIPAZIONI SOCIALI

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

L'eventuale trasferimento di partecipazioni può essere effettuato esclusivamente a favore dei soggetti aventi il requisito di cui all'articolo 5 del presente Statuto.

Per il trasferimento delle partecipazioni sociali, o di parte di esse, è riservato il diritto di prelazione agli altri soci.

A tal fine, salvo diverso unanime accordo scritto di tutti gli altri soci, il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci e all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite trasmissione a mezzo P.E.C..

La comunicazione deve essere sottoposta alla valutazione dell'Assemblea entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della proposta per le determinazioni di competenza e per stabilire le modalità e le tempistiche di trasferimento della partecipazione, nel rispetto delle norme di legge vigenti nel tempo e di eventuali regolamenti approvati dall'Assemblea.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la partecipazione offerta suddividendo le quote disponibili in modo proporzionale alla quota da essi già detenuta.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

ART. 11 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali: l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale.



[Handwritten signatures and initials]

Michel Istanto

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è composta dai rappresentanti legali degli Enti Pubblici iscritti a libro soci.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro amministratore (assessore o consigliere) del proprio Ente mediante delega scritta e consegnata di volta in volta prima dell'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervenire in Assemblea.

Le decisioni dei soci sono sempre adottate con deliberazione assembleare.

ART. 13 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea è demandata la determinazione degli indirizzi strategici della società ed in particolare:

- a) la nomina del Consiglio di Amministrazione o, laddove ne ricorrano le condizioni, dell'Amministratore Unico e la determinazione dei relativi compensi;
- b) la nomina dell'Organo di controllo, ed eventuale nomina del revisore/società di revisione, determinandone il relativo compenso;
- c) l'approvazione del bilancio d'esercizio, della relazione sulla gestione e la destinazione di eventuali utili;
- d) l'approvazione del piano programma che deve contenere le scelte e gli obiettivi che la società intende perseguire nel medio periodo;
- e) l'approvazione dei Regolamenti Consortili demandati dalla legge o dal presente Statuto;
- f) l'approvazione del piano annuale di attività, del piano di previsione pluriennale e del budget annuale;
- g) l'approvazione dei contributi obbligatori necessari per la sussistenza e il funzionamento della società e per lo svolgimento delle attività della medesima;
- h) l'autorizzazione preventiva al Consiglio di Amministrazione per l'attribuzione di deleghe al Presidente ai sensi di legge;
- i) le modificazioni all'atto costitutivo e allo Statuto, come da vigente normativa;
- j) l'approvazione preventiva delle operazioni di acquisto, vendita, permuta di immobili e di assunzione e vendita di partecipazioni in società;
- k) la nomina e la revoca dei rappresentanti della società presso Enti, società, istituzioni e simili;
- l) l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico a nominare un Amministratore Delegato o il Direttore Generale, definendone i poteri.

ART. 14 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti dalle deliberazioni stesse.

L'Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Essa è presieduta dallo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente, o dal più anziano, per età anagrafica, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti. - La convocazione dell'Assemblea è effettuata anche a richiesta di soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) delle quote di partecipazione.

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede della società o in luogo diverso, purché in territorio italiano con avviso trasmesso ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Gli atti sono messi a disposizione dei soci presso la sede, contestualmente alla convocazione dell'Assemblea, salvo diverse disposizioni di legge.

L'avviso di convocazione deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. La convocazione dell'Assemblea deve avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi mezzo idoneo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di soci che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di partecipazione societaria; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla data della prima adunanza, è validamente costituita con la presenza di soci che rappresentino almeno un terzo delle quote.

Per deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto ed all'approvazione dei Regolamenti Consortili, l'Assemblea, anche in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza qualificata dei tre quinti delle quote di partecipazione dell'intero capitale.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

ART. 15 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società può essere amministrata, su decisione



Aut. Fossano
Aut. Fossano

Michel Idler

dell'Assemblea dei soci: _____

- da un organo amministrativo pluripersonale di natura collegiale (Consiglio di Amministrazione), ricorrendone i requisiti di cui alle vigenti normative, composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente dello stesso; _____
- da un Amministratore Unico. _____

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti nel tempo, gli amministratori possono anche non essere amministratori di Comuni soci. _____

L'organo amministrativo resta in carica, ed è rieleggibile, per il periodo stabilito all'atto della nomina, non superiore a tre esercizi. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, ad eccezione di quelli che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea, la rappresentanza della stessa ed il libero uso della firma sociale. _____

I componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, e soggiacciono ai limiti di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175. Gli amministratori devono avere una comprovata competenza in campo gestionale e amministrativo per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti pubblici, aziende speciali, società a partecipazione pubblica o privata o mista. _____

Gli amministratori non devono incorrere in cause di inconferibilità o incompatibilità previste dalle normative di tempo in tempo vigenti. Non possono assumere la carica di amministratore i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico soci o comunque controllanti o vigilanti. I componenti dell'organo gestorio devono comunque possedere i requisiti di onorabilità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia. _____

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono nominati dall'Assemblea, tenuto conto degli indirizzi formulati dal Comitato di controllo e coordinamento previsto dal Regolamento Consortile per il controllo analogo, se istituito. _____

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione. _____

Ai sensi dell'articolo 11 comma 9 lettera b) del Decreto Legislativo numero 175/2016 e successive modifiche e integrazioni, la carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente, quale individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. _____

In ogni caso, l'Assemblea assicura che almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione appartenga al genere meno rappresentato, in conformità alla normativa vigente. _____

Alla cessazione dalla carica di alcuno degli amministratori per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, la sostituzione avviene secondo le norme stabilite per le società per azioni in quanto applicabili; l'amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina.

Se nel corso dell'esercizio per dimissioni o altre cause, vengono a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione, e gli amministratori rimasti in carica devono attivare la procedura per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 numero 175 è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Costituisce giusta causa di revoca degli amministratori il mancato rispetto degli indirizzi impartiti, secondo le norme del Regolamento previsto dall'articolo 19, comma 2, dal Comitato di controllo e coordinamento per l'esercizio del controllo analogo.

ART. 16 - COMPETENZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri di gestione della società e ha, quindi, la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai soci e nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dal Comitato di Controllo e Coordinamento nominato secondo quanto previsto dal regolamento di cui al successivo articolo 19.

In via esemplificativa e non esaustiva rientrano nelle competenze del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico:

- a) le tariffe e i prezzi relativi ai servizi; nonché la predisposizione del piano annuale economico finanziario e del programma annuale degli investimenti, derivanti dal budget annuale;
- b) i contratti, le convenzioni e gli accordi, comprese le operazioni immobiliari, l'assunzione di finanziamenti e la concessione a terzi di garanzie reali o personali;
- c) la nomina del Direttore Generale e/o Amministratore delegato, identificandone i poteri, nonché la definizione e l'eventuale risoluzione del suo rapporto di lavoro;
- d) l'organizzazione interna e il recepimento degli accordi sindacali aziendali;

- e) le assunzioni, i licenziamenti e lo stato giuridico ed economico del personale;
- f) i regolamenti, che ritiene necessari adottare per il buon funzionamento della società e gli adeguamenti del presente Statuto alle disposizioni normative, tranne quelli demandati all'Assemblea per normativa o disposizione statutaria;
- g) la predisposizione entro il 31 maggio ed entro il 30 settembre di ciascun anno, di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo numero 175/2016 e l'informativa all'Assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario di cui alla successiva lettera h). Qualora dagli anzidetti programmi emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, il Consiglio di Amministrazione adotta, senza indugio, ed ai sensi dell'articolo 14 dello stesso Decreto Legislativo numero 175/2016, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause attraverso un idoneo piano di risanamento;
- h) la relazione annuale sul governo societario di cui all'articolo 6, comma 4, del Decreto Legislativo numero 175/2016 che trasmette all'Assemblea per l'esame e approvazione;
- i) la proposta all'Assemblea dell'eventuale proroga, o dell'eventuale scioglimento o della messa in liquidazione della società consortile.
- Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti.
- Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione operativa della società, con facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione, ritenuti necessari o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti, tuttavia, delle competenze riservate dalla legge e dal presente Statuto all'Assemblea.
- Restano fermi i diritti di controllo spettanti ai soci ai sensi di legge; in particolare, ciascun socio ha comunque il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.
- La rappresentanza legale della società, di fronte a terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, che potrà compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. - Il Vice Presidente ha la rappresentanza legale della società in caso di assenza o di impedimento del Presidente.
- L'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, se nominati, possono, in sede di nomina, ricevere il potere di

rappresentare legalmente la società, nell'ambito dei poteri delegati.

— ART. 17 - FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO —

Il Consiglio di Amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

- a) il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente e un Vice Presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati, determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;
- b) il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno due amministratori;
- c) il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo fax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del Presidente o del Vice Presidente, il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;
- d) in mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori ed i componenti dell'eventuale organo di controllo (consiglio totalitario);
- e) il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente;
- f) il Consiglio di Amministrazione si considera regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti;
- g) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di tre membri, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede;
- h) le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo.

— ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI —
La società nomina, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma,

del Codice Civile, un organo di controllo, che, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un Sindaco unico o da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. - L'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'articolo 2477 del Codice Civile.

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo quanto previsto da disposizioni o che l'Assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione, questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

ART. 19 - CONTROLLO ANALOGO

Il potere di controllo da parte dei soci viene esercitato secondo la disciplina del controllo analogo contenuta nell'apposito Regolamento Consortile approvato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 13, lett. e). - Fermi restando i poteri di controllo stabiliti dalla vigente normativa in materia e dal Regolamento Consortile previsto dal comma 1, i soci hanno sempre diritto di ottenere, anche al di fuori dell'Assemblea, notizie sullo svolgimento degli affari sociali, sulla gestione e sull'andamento della società e di consultare tutti i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione e hanno diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività sociale.

TITOLO IV

BILANCI E CLAUSOLE FINALI

ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo eventualmente il primo anno di attività.

ART. 21 - BILANCIO - CONTRIBUTI - UTILI

Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio. - La società consortile non ha scopo di lucro e in considerazione delle finalità della società gli eventuali avanzi di esercizio, dedottone almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, sono

a disposizione dell'Assemblea nel quadro delle finalità consortili.

I soci sono tenuti a versare:

a) i contributi obbligatori, necessari all'esistenza ed al funzionamento della società e per lo svolgimento delle attività istituzionali della medesima, approvati dall'Assemblea e determinati dal Regolamento Consortile;

b) eventuali contributi facoltativi in relazione ai servizi forniti dalla società consortile determinati dal consiglio in base ai loro costi di produzione ed erogazione.

ART. 22 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
La società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

ART. 23 - FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia sorta in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

ART. 24 - LEGGE APPLICABILE - RINVIO
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Tratto per mistione.

Monstevic, 23 novembre 2013.

Michel Stanato

Felice P. J. J. J.



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'

DI DOCUMENTO CARTACEO A DOCUMENTO INFORMATICO

Io sottoscritto dottor FILIPPO PIETRO FESSIA, Notaio alla residenza di Fossano, con studio professionale ivi, alla via Cavour civico numero 1, iscritto al Collegio notarile dei Distretti riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, attesto che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale da me ricevuto, sottoscritto ai sensi di legge.

Fossano, lì dodici dicembre duemilaventitrè.

Firmato digitalmente da: Filippo Pietro FESSIA Notaio.